ORIGINALE

MODIFICA STATUTARIA PER ADEGUAMENTO DEGLI ATTI A MODIFICHE O INTEGRAZIONI NORMATIVE

" ASSOCIAZIONE VOLONTARIA LA PROVVIDENZA "

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

1.1 - E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Legs. 117/2017 e ss.mm.ii e della normativa in materia l'Ente Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA LA PROVVIDENZA ODV" che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale (in seguito più brevemente indicata come "Associazione") Ente non commerciale, senza fini di lucro ai sensi dell'art. 36 del C.C. L'Associazione ha sede legale in via S. Benedetto, 7 nel Comune di Cagliari cap. 09128. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.2 – L'Associazione potrà aderire ad altre Istituzioni aventi scopi analoghi purché non venga lesa la propria autonomia.

ART. 2

FINALITA' e ATTIVITA'

2.1 – L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 – La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo; lo svolgimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste dagli articoli seguenti.

2.3 – E' una libera Associazione che sorge per volontà dei cittadini, i quali condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovendo e dando attuazione pratica ad attività di carattere sociale, assistenziale, ricreative, di formazione e di recupero della persona, che ritengono utili alla costruzione di una Società che valorizzi il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno le fondamentali necessità umane fisiche e psichiche, culturali, di promozione della persona ed i valori morali, cui tutte le attività devono conformarsi. A tale scopo assume iniziative e promuove le attività che ritiene più opportune.

2.3 – Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati consistono in Interventi e servizi sociali (di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17) mediante la realizzazione delle azioni di cui al punto 3 del presente articolo.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017.

2.4 – L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni , lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART 3

RISORSE ECONOMICHE

3.1 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

Contributi pubblici e privati;

Donazioni e lasciti testamentari;

Rendite patrimoniali:

Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3.2 - I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'Associazione sono indicati nell'inventario che è depositato presso la sede dell' Associazione e può essere consultato dai Soci.

3.3 – Il patrimonio dell' Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengano ad essa a qualsiasi titolo, compresi quelli derivanti da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

3.4 – Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) Contributi dei Soci, degli Enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, da elargizioni liberali;

b) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni e lasciti di Enti pubblici . privati, associazioni e Soci;

3.5 - Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.6 –E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.7 – In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata in toto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie ed in primis all'Istituto del Buon Pastore in Cagliari , via San Benedetto, che provvederà all'impiego in attività analoghe a quelle svolte, preferibilmente a favore di persone anziane che ne abbiano necessità.

ART 4

QUALITA' DI VOLONTARIO

4.1 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4.2 – Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4.3 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4.4 – Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che accettano gli scopi fissati dallo statuto.
4.5 – L' adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Non sono previste quote di adesione o annuali di iscrizione.

4.6 – I soci hanno l'obbligo e il dovere di prestare la propria opera di volontariato in almeno uno dei settori di attività dell' Associazione.

4.7 – Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Etico dei Probiviri, entro due mesi , esamina le domande di associazione e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di risposta di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta. L'aspirante Socio può , entro sessanta giorni da tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione .

4.8 – La qualifica di Socio è personale e non trasferibile per nessun motivo e titolo

4.9 – Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti interni vigenti.

4.10 – Tutti i soci hanno diritto di voto. E' dovere dei soci partecipare alle riunioni ed alle assemblee e, salvo gravi impedimenti, partecipare almeno alle votazioni per le nomine negli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche allo statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del programma annuale, del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale.

4.11 – Per l'elezione delle cariche sociali o quando si fa riferimento a persone è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano o per appello nominale e, salvo diversa regolamentazione, a maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea.

4.12 – Negli ambienti dell'Associazione e durante le attività dovrà tenersi un contegno corretto sotto ogni aspetto, evitando discorsi contrari ai principi morali ed al sentimento religioso.

ART. 5

RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 - La qualità di associato si perde per morte, recesso decadenza o esclusione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedervi, con efficacia dal 15° giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è pervenuta. Il Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta può accordare un termine minore.

5.2 – L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso o sospeso dall'Associazione. L'esclusione o la sospensione sono decise con voto segreto dall'Assemblea dietro deliberazione del Comitato Etico dei Probiviri con voto segreto e valutate le eventuali giustificazioni rese dall'interessato.

5.3 – I soci che per oltre tre mesi omettano di prestare la propria opera di volontario nel settore di attività dell' Associazione cui sono assegnati, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione , decadono dalla qualità di socio.

ART 6

SOCI ONORARI

6.1 – Possono essere nominati dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo , SOCI ONORARI tra Personalità che abbiano acquisito rilevanti benemerenze nei confronti dell'Associazione.

6.2 – E' prevista la figura del Presidente onorario.

ART 7

ASSOCIATI e DIRITTI E DOVERI

7.1 – Sono istituite le seguenti categorie di associati:

a) ORDINARI – sono gli iscritti che prestano stabilmente la loro opera in favore dell' Associazione.

b) SOSTENITORI – vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone, Enti, Associazioni o Comunità che nel triennio di gestione abbiano contribuito sensibilmente o in maniera continuativa con ripetute elargizioni monetarie o in natura al buon funzionamento delle attività dell'Associazione. Permangono nella qualifica per l'intero triennio successivo ma possono essere ulteriormente confermati fino a quando dureranno le elargizioni.

c) BENEMERITI – sono nominati tra le persone, Enti, Associazioni, Società, Comunità, Sostenitori che con rilevanti elargizioni o interventi abbiano contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli scopi dell' Associazione o all'attivazione e al funzionamento di una o più attività sociali. Vengono nominati dall'Assemblea con voto di maggioranza dei presenti su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Etico dei Probiviri.

7.2 – I soci dell'Associazione hanno il diritto di

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'adempimento.

- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.

- Votare in Assemblea.

7.3 – I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

ART 8

DIRITTO DI TUTELA LEGALE

8.1 – L'Associazione ha diritto di tutela legale contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio o alla reputazione della stessa.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 – Sono organi dell'Associazione:

a. L' Assemblea

b. Il Presidente

c. Il Consiglio Direttivo

d. Il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti

e. Il Comitato Etico dei Probiviri

ART 10

L'ASSEMBLEA

10.1 – L' Assemblea è l'organo primario dell' Associazione; è costituita da tutti i soci aderenti, Delibera sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sulle proposte del Consiglio Direttivo o su le eventuali richieste pervenute da almeno un quinto dei soci.

10.2 – Vige il principio del voto singolo di cui all' Art. 2532, 2° comma del C.C. . L'Associato può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio purché munito di delega scritta; ogni socio non può disporre di più di una delega. Le deleghe non sono ammesse per l'elezione dei componenti degli organi direttivi e per l'eventuale deliberazione di scioglimento dell'Associazione.

10.3 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di suo impedimento, da un vice Presidente o, in subordine dal Consigliere più anziano componente del Consiglio Direttivo.

10.4 – Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea

10.5 – Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione della stessa. In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

10.6 – L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta ; entro il 15 ottobre per il programma annuale, il bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo di cariche sociali. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.7 – L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per l'Assemblea straordinaria valgono le norme e le limitazioni previste dagli Articoli 10.9 e 10.10

10.8 – Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e lo deliberi o quando siano richieste con domanda motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro 15 giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 15 giorni .

10.9 – Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche dello statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, mentre è sufficiente la presenza della metà in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.10 – Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione non sono ammesse deleghe ed è necessaria la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto se in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno i tre quarti in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi presenti.

10.11 – L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione consegnata o spedita personalmente *e/o* affissione di "avviso di convocazione" (con l'ordine del giorno) nei luoghi dell'attività associativa, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

10.12 – Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, deve essere assicurato, con una delle modalità, di cui al precedente punto 10.11, un idoneo regime pubblicitario per i bilanci o i rendiconti economici e finanziari.

10.13 – L'Assemblea ordinaria è convocata per

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati;

- annualmente votare il bilancio o il consuntivo economico e finanziario che decorre dal primo gennaio di ogni anno;

- determinare i settori e gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione; deliberare sulle proposte di adozione e modifiche dei regolamenti e sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

- determinare ogni triennio il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e le eventuali regolamentazioni

10.14 – L'Assemblea straordinaria è convocata per

- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- Deliberare, con le modalità dell'Assemblea ordinaria, su argomenti di rilievo a richiesta del Consiglio Direttivo o dei soci i sensi dell'Art. 10.8

ART . 11

PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 – Il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo sono gli organi responsabili della gestione dell'Associazione.

11.2 – Il Presidente è eletto a scheda segreta dall'Assemblea per un triennio, la votazione è valida se vi partecipa la metà dei soci aventi diritto ed il candidato consegue il 50% dei voti validi espressi dai presenti. Per la validità di eventuali seconda e terza convocazione sarà necessaria la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto. Qualora i candidati siano più di uno dopo la prima votazione ad esito negativo si procede al ballottaggio tra i due più votati e sarà eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti.

11.3 – L'Assemblea per l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Presidente del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e del Presidente del Comitato Etico dei Probiviri è presieduta dal Socio più anziano dei presenti coadiuvato come scrutatori dai due soci più giovani di età.

11.4 – Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed è composto dal Presidente dell' Associazione che lo presiede e da un minimo di otto ad un massimo di quattordici membri. Tuttavia qualora l'Assemblea lo stabilisca entro il 15 ottobre, al fine di un maggior coinvolgimento dei soci negli organi direttivi dell'Associazione, un terzo dei membri degli organi direttivi può essere sostituito prima dell'inizio del secondo o del terzo anno di gestione

11.5 – Tra i membri del Consiglio Direttivo il Presidente nomina due Vice Presidenti ed eventuali delegati ad alcune attività.

11.6 – La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente. E' ammesso l'istituto della delega per compiti specifici.

11.7 – Il Presidente dell'Associazione, i Presidenti ed i componenti il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e del Comitato Etico dei Probiviri e i Vice Presidenti del Consiglio direttivo durano in carica per l'intero triennio. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

11.8 – Il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

11.9 – I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza , di impedimento o di delega.

11.10 – Un Vice Presidente ha tra l'altro compiti di tenuta della contabilità di tesoreria, di segreteria, di gestione del patrimonio.

11.11 – Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Segretario che redige i verbali delle riunioni e svolge gli altri compiti cui viene designato dal Presidente e dai Vice Presidenti.

11.12 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente ritiene convocarlo. Le riunioni sono convocate con almeno sette giorni di anticipo e sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento da un Vice Presidente o in subordine dal consigliere più anziano.

11.13 – Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

11.14 – Al Presidente e al Consiglio Direttivo compete in particolare:

a) La relazione annuale e la presentazione in Assemblea entro il mese di Aprile di un rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

b) La presentazione di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale.

c) L'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea.

d) L'individuazione degli argomenti e dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali.

e) La proposta di modifiche dello statuto e dei regolamenti sociali nonché la emanazione di nuove regolamentazioni.

f) L'istituzione di commissioni e la nomina dei rappresentanti in organismi pubblici e privati.

11.15 – Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso salvo il rimborso (quando possibile) delle spese autorizzate dal Consiglio purché documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I soci prestano la loro opera gratuitamente per le attività dell'Associazione.

ART. 12

DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 – Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono per dimissioni, per la decadenza del Consiglio Direttivo sono necessarie le dimissioni del Presidente e della metà dei suoi componenti.

12.2 – Se le dimissioni vengono accolte dall'Assemblea si procede alla rielezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 13

COLLEGIO SINDACALE DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 - Il Presidente del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea con le stesse modalità con le quali viene eletto il Presidente dell'Associazione.

13.2 – I due membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea tra i soci (che possibilmente abbiano competenza amministrativa) con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

13.3 – Il Presidente ed i membri del Collegio hanno la responsabilità del controllo dei conti dell' Associazione

13.4 –IL collegio Sindacale dei Revisori è l'organo di controllo :

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

13.5 – I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

COMITATO ETICO DEI PROBIVIRI

14.1 – Il Comitato Etico dei Probiviri è composto da tre membri tra i quali un Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con le stesse modalità con le quali viene eletto il Presidente dell'Associazione. I due componenti vengono eletti dall' Assemblea con le stesse modalità previste per i componenti del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti.

14.2 – Il Comitato vigila e se necessario adotta sanzioni di richiamo, sospensione ed espulsione nei confronti di coloro che non si attenessero a quanto stabilito nell'art. 4.12 del presente statuto.

14.3 – Il Comitato procede per gravi ragioni, constatate ed accertate, alla deprecabile eventualità di sospensione o di esclusione di soci. Il provvedimento di esclusione deve essere adottato con votazione all'unanimità del Comitato, integrato dal Presidente dell'Associazione e deliberato dall'Assemblea . L'esistenza del procedimento per la sospensione, l'esclusione e l'addebito, deve essere portata a conoscenza del socio che deve essere invitato a presentare proprie considerazioni entro dieci giorni. La decisione deve essere comunicata al socio il quale può proporre reclamo dinanzi all'Assemblea.

14.4 – Esprime parere su tutte le questioni per le quali abbia competenza o comunque venga richiesto dall'Assemblea, dal Presidente o dal Comitato Direttivo.

ART: 15

NORME APPLICABILI

15.1 – Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile , quelle del D.L.s. 117/2017 ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 16

NORMA TRANSITORIA

16.1 – La prima attività promossa ed attuata dall'Associazione è la mensa gratuita per le persone bisognose, intitolata al Venerabile Monsignor Virgilio Angioni. La mensa è gestita dall'Associazione e dall'Istituto del Buon Pastore di Cagliari i quali hanno liberamente concordato oneri, competenze e disciplina di gestione.

ART. 17

PERSONALE RETRIBUITO

17.1 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Ogni assunzione deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dell'esistenza delle risorse necessarie e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro dipendente.

ART. 18

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

18.1 – L'Associazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

19.1 – L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei Soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota cassa).

Il presente statuto composto da 19 articoli è stato regolarmente approvato dall' Assemblea straordinaria dell'Associazione in data odierna

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
"LA PROVVIDENZA" O.D.V.
IL PRESIDENTE
(Paolo Zucca)

IL PRESIDENTE

Paolo Zucca

Cagliari. 29 Novembre 2019

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 5/12/19 al n. 3909
ESENTE

ART. 16

NORMA TRANSITORIA

16.1 – La prima attività promossa ed attuata dall'Associazione è la mensa gratuita per le persone bisognose, intitolata al Venerabile Monsignor Virgilio Angioni. La mensa è gestita dall'Associazione e dall'Istituto del Buon Pastore di Cagliari i quali hanno liberamente concordato oneri, competenze e disciplina di gestione.

ART. 17

PERSONALE RETRIBUITO

17.1 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Ogni assunzione deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica dell'esistenza delle risorse necessarie e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro dipendente.

ART. 18

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

18.1 – L'Associazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

19.1 – L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei Soci;

- libro dei verbali delle assemblee dei soci;

- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

- libro inventario;

- libro contabile (prima nota cassa).

Il presente statuto composto da 19 articoli è stato regolarmente approvato dall' Assemblea straordinaria dell'Associazione in data odierna

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
"LA PROVVIDENZA"
IL PRESIDENTE
(Paolo Zucca)

IL PRESIDENTE

Cagliari. 29 Novembre 2019

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 5/12/19 al n. 3909
ESENTE